GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1877 — **ROMA** — MERCOLEDI' 11 LUGLIO — **NUM. 161**

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell' Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti con decreti in data del 7 maggio ultimo scorso:

A cavaliere:

Garlanda avv. Giovanni, procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Biella;

Barba avv. Pietro, segretario capo dell'Economato generale di Palermo;

Mazzarella avv. Bonaventura, consigliere della Corte di appello di Genova;

Inghingoli avv. Salvatore, id. di Trani.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **3917** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I. — *Terre sottoposte al vincolo forestale.*

Art. 1. Sono sottoposti al vincolo forestale, a norma delle disposizioni della presente legge, i boschi e le terre spogliate di piante legnose sulle cime e pendici dei monti fino al limite superiore della zona del castagno; e quelli che, per la loro specie e situazione, possono, disboscandosi o dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, valanghe, e, con danno pubblico, disordinare il corso delle acque, o alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni igieniche locali.

Art. 2. Il vincolo per ragione di pubblica igiene non potrà essere imposto che sui boschi esistenti, ed in seguito a voto conforme del Consiglio comunale o provinciale interessati, e dal Consiglio sanitario provinciale.

Nelle provincie però nelle quali i boschi non sono, per le vigenti leggi, sottoposti a vincolo per ragioni di pubblica igiene, il comune o la provincia che chiedessero l'applicazione di codesto vincolo dovranno indennizzare congruamente i proprietari.

Art. 3. Sono esenti dalle disposizioni della presente legge i terreni convenientemente ridotti e mantenuti a ripiani, ovvero coltivati a viti, olivi ed altre piante arboree o fruticose.

Art. 4. Nei terreni accennati nell'art. 1 è vietato ogni disboscamento ed ogni dissodamento; sarà però accordato il permesso di ridurli a cultura agraria nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni, e questi mezzi siano riconosciuti efficaci dal Comitato forestale, sentito, ove occorra, il Consiglio provinciale sanitario.

La cultura silvana ed il taglio dei boschi non sono sottoposti ad alcuna preventiva autorizzazione. I proprietari devono però uniformarsi a quelle prescrizioni di massima che saranno stabilite da ciascun Comitato forestale.

Codeste prescrizioni devono limitarsi agli scopi di assicurare la consistenza del suolo e la riproduzione dei boschi, e, nei casi di pubblica igiene, la conservazione di essi.

Art. 5. In ogni provincia è costituito un Comitato, composto dal prefetto della provincia, che eserciterà le funzioni di presidente, dall'ispettore, e, in sua mancanza, da un sottoispettore forestale, da un ingegnere da nominarsi dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e da tre membri nominati dal Consiglio provinciale.

Il Consiglio di ogni comune della provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del comune che rappresenta.

L'ingegnere nominato dal Ministro e i membri elettivi del Comitato dureranno in ufficio due anni, ma potranno sempre essere rieletti.

Art. 6. F[illegible] sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, gli ispettori [illegible] compileranno e presenteranno al Comitato forestale un elenco, distinto per comuni, dei boschi e dei terreni che si trovano sottoposti alle disposizioni delle leggi forestali attualmente vigenti, e che devono essere sciolti dal vincolo forestale, a termini della presente legge.

Il Comitato, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi, ed udito il Consiglio provinciale di sanità nel caso dell'ultimo inciso dell'art. 1, statuisce, entro sei mesi, sulle proposte, e fa pubblicare contemporaneamente gli elenchi in tutti i comuni della provincia.

Lo scioglimento dei vincoli ha luogo quindici giorni dopo la pubblicazione degli elenchi.

Art. 7. Sulla proposta della Amministrazione forestale, dei comuni e delle provincie, il Comitato dovrà procedere all'accerta-

mento dei terreni che si ritenessero nelle condizioni previste dall'art. 1° della presente legge in ordine al corso delle acque e alla consistenza del suolo, e che non fossero sottoposti al vincolo forestale.

Dopo siffatto accertamento, il Comitato statuirà sulla proposta.

Le spese necessarie per le verifiche indicate in quest'articolo sono a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8. L'Amministrazione forestale, a misura che se ne sarà fatto l'accertamento, pubblicherà in ogni comune della provincia gli elenchi dei boschi e terreni vincolati. Però, entro due anni da quella pubblicazione, ciascuno interessato potrà fare istanza al Comitato forestale per ottenere lo svincolo.

Il Comitato, accertate con apposita inchiesta le condizioni dei luoghi, statuisce sulla domanda.

Le spese per le verifiche sono a carico dei proprietari interessati.

Art. 9. Quando, per opere conservative o riparative riconosciute sufficienti, o per altro qualunque motivo, cessino le cause per le quali un terreno era stato sottoposto al vincolo forestale, il Comitato, sia per propria iniziativa, sia a richiesta delle parti interessate, delibererà, previa inchiesta sulle condizioni di fatto, intorno alla cessazione del vincolo.

Art. 10. Contro le decisioni del Comitato è ammesso, da parte di chi possa avervi interesse, il ricorso al Consiglio di Stato, il quale, udito il parere del Consiglio forestale, e, occorrendo, di quelli dei lavori pubblici e di sanità, ed intese le parti, decide.

TITOLO II. — *Rimboschimenti.*

Art. 11. Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, le provincie ed i comuni, nel fine di guarentire la consistenza del suolo e di regolare il corso delle acque, potranno, d'accordo, o ciascuno con o senza sussidio degli altri, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati.

La direzione dell'opere di rimboschimento, fatte a carico cumulativo del Governo, delle provincie e dei comuni, è affidata ai Comitati forestali.

Un apposito capitolo nel bilancio del Ministero d'Aricoltura, Industria e Commercio provvederà alla parte di spese di rimboschimento a carico dello Stato.

Art. 12. È data facoltà allo Stato, alle provincie ed ai comuni di procedere, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi, alla espropriazione dei terreni suddetti per causa di pubblica utilità.

Avrà per altro il proprietario il diritto di coltivare, in modo che soddisfi agli scopi della presente legge, il terreno che si vuole espropriare, purchè ne faccia dichiarazione prima del cominciamento dei lavori, li intrapenda nel termine di mesi sei, e li compia in quello che sarà assegnato dal Comitato forestale.

L'Amministrazione forestale potrà, con la legge del bilancio, essere autorizzata a fare acquisto di terreni nudi allo scopo di rimboschirli o venderli, o altrimenti concederli col vincolo del rimboschimento.

Art. 13. I proprietari dei terreni sottoposti al vincolo forestale possono riunirsi in Consorzio affine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi, alla conservazione e alla difesa dei loro diritti.

La formazione di tale Consorzio può anche venire ordinata dalle autorità giudiziarie, sulla domanda della maggioranza degl'interessati, quando si tratti della conservazione, e della difesa dei diritti comuni.

I proprietari dissidenti hanno però il diritto di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al Consorzio a prezzo di stima, nel quale caso è obbligatorio l'acquisto pel Consorzio stesso.

Art. 14. Ove trattisi di semplici opere di rimboschimento, è data facoltà al Consorzio di procedere, nei modi indicati dalla legge, alla espropriazione dei terreni esistenti nell'area del rimboschimento stesso, qualora i proprietari di codesti terreni non abbiano voluto, o non vogliano partecipare al Consorzio, e venga provato, che le colture forestali non possono eseguirsi senza la partecipazione dei dissidenti, o che questi approfitterebbero delle colture stesse.

La facoltà dell'espropriazione non può però essere esercitata se non nel caso in cui gli espropianti sieno proprietari almeno dei quattro quinti dei terreni che formano oggetto dell'area del rimboschimento.

Art. 15. Sono applicabili ai Consorzi menzionati nell'art. 14 le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 29 maggio 1873, n. 1387 (Serie 2ª).

TITOLO III. — *Disposizioni penali e di polizia forestale.*

Art. 16. Il proprietario il quale dissoderà, disboscherà, ovvero avendo dissodato o disboscato in contravvenzione alle leggi, continuerà a *coltivare* il terreno vincolato, o non eseguirà le opere di cui all'art. 4, incorrerà nella multa estensibile a lire 250 per ogni ettare di terreno, ed avrà obbligo di rendere salda e boscosa la terra stessa entro il termine di 18 mesi dalla data della sentenza.

Art. 17. Se entro 18 mesi dalla condanna, di cui all'articolo precedente, il terreno non sarà efficacemente disposto al rinsaldimento o rimboschimento, o non saranno state eseguite le opere di cui all'art. 4, il prefetto della provincia ordinerà all'agente forestale una perizia dei lavori occorrenti.

Il contravventore, entro un mese dalla data della notificazione della perizia, dovrà depositare presso la segreteria della prefettura la somma corrispondente alla spesa prevista, ed il Comitato forestale farà direttamente eseguire i lavori. Non effettuandosi il deposito, o quando nella esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del prefetto, sarà fatta con le norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette.

Art. 18. I privati proprietari i quali nei boschi sottoposti al vincolo forestale contravvenissero alle prescrizioni del Comitato forestale, delle quali all'art. 4, saranno puniti con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, o del danno commesso.

Art. 19. Gli amministratori di Corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a proprio profitto.

Art 20. Le infrazioni di che negli articoli 16 e 18, commesse da chi non è proprietario od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscono un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'articolo 16 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo; e per gli altri reati non sarà inferiore ai due terzi del danno, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittaiuoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'Amministazione forestale.

Art. 21. Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento generale per l'esecuzione della presente legge. Le parti interessate potranno oppugnare la valutazione fatta dagli agenti forestali innanzi all'autorità giudiziaria.

Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.

Art. 22. Ove i reati di cui nella presente legge per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da

esse minacciata, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado, salvo sempre la disposizione dell'art. 20.

Art. 23. La pena pecuniaria stabilita dalla presente legge, sarà, nel caso di non effettuato pagamento, commutata nel carcere e negli arresti, a seconda del suo ammontare, osservati il ragguaglio ed il limite rispettivamente stabiliti dal Codice penale.

Art. 24. Il Comitato forestale proporrà in ogni provincia le disposizioni di polizia forestale.

Il regolamento sarà approvato dal Consiglio provinciale e reso esecutivo dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, udito il Consiglio di Stato, potrà annullarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni della presente legge ed alle leggi e regolamenti generali.

Art. 25. Le contravvenzioni ai regolamenti di polizia forestale saranno punibili colle pene di polizia sancite dalle leggi penali.

Titolo IV. — *Amministrazione forestale.*

Art. 26. Le spese per il mantenimento degli ufficiali e sorveglianti forestali sono a carico dello Stato.

Quelle del solo personale di custodia sono a carico, fino a due terzi, dei comuni interessati, ed il resto, della provincia.

Il Consiglio provinciale, udito il Comitato forestale, determinerà l'ammontare degli stipendi, il numero delle guardie ed il riparto della relativa spesa.

Art 27. Le guardie forestali sono parificate alle guardie doganali per gli effetti dell'art. 18 della legge del 13 maggio 1862.

Art. 28. Gli agenti forestali sono considerati come ufficiali di polizia giudiziaria, ai termini del Codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza.

Titolo V. — *Diritti di uso.*

Art. 29. Niun diritto di uso eccedente i termini dell'art. 521 del Codice civile potrà essere conceduto sopra i boschi e terreni di cui all'art. 1 della presente.

Art. 30. Tutti quelli che pretenderanno di aver diritti di pascolo od altre servitù di uso sui boschi o terreni vincolati, giusta le disposizioni della presente legge, dovranno fare, entro due anni dalla pubblicazione della medesima, dichiarazione corredata dai titoli o dall'indicazione dei mezzi di prova giustificativi, all'uffizio del tribunale civile e correzionale, nella cui giurisdizione è situato il fondo soggetto alle servitù.

Questa dichiarazione potrà essere presentata al rispettivo uffizio comunale, il quale dovrà trasmetterla a quello del tribunale.

Trascorso il periodo sopra indicato, il proprietario del fondo ha diritto d'impedire, nei modi stabiliti dalle leggi, l'esercizio dell'uso a coloro che non avessero presentata la suddetta dichiarazione. Dal giorno in cui avvenga codesto divieto l'utente ha diritto, nel termine di sei mesi immediatamente successivi, a fare la suindicata dichiarazione, contro il pagamento di una ammenda da lire 5 a 25.

Trascorsi i termini di cui sopra, potranno esercitare il diritto di uso coloro che avranno presentata la dichiarazione, e gli altri s'intenderanno decaduti da qualsiasi diritto.

Art. 31. Sulla citazione agli interessati, promossa dalla parte più diligente, il tribunale civile e correzionale, procedendo in via sommaria, giudica, salvo appello, sull'istanza o inesistenza dello invocato diritto, e, nell'affermativa, ne definisce la natura ed il limite.

Art. 32 Ove i diritti di uso siano esercitati o vantati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive Amministrazioni municipali.

In questi casi anche la dichiarazione ordinata dall'art. 30 sarà fatta dall'Amministrazione stessa. È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente i loro diritti.

In caso di trascurata dichiarazione, gli amministratori del comune saranno responsabili in proprio del danno verso i loro amministrati.

Art. 33. Lo Stato, salvo le disposizioni della legge del 1° novembre 1875, n. 2794 (Serie 2ª), i comuni ed altri Corpi morali, ed i privati, possono affrancare i loro boschi e altri terreni vincolati da qualsiasi diritto d'uso, di cui nell'articolo 29 e seguenti.

Art. 34. Ove altrimenti non provvedessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà agli utenti, di una parte del bosco o terre gravate da diritto di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in danaro.

Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitù di uso sia riconosciuto in tutto o in parte necessario ad una popolazione, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale, ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancamento, regolando però l'esercizio dei diritti di uso.

Art. 35. Le domande per l'affrancamento saranno fatte al prefetto, il quale, udito il Comitato forestale, tenterà una conciliazione fra le parti interessate, e quando non vi riesca, rimanderà le parti a tribunali ordinari innanzi ai quali si procederà sempre, in via sommaria.

Disposizioni transitorie.

Art. 36. In quelle provincie in cui non sono leggi forestali, le disposizioni dell'art. 7 della presente legge cominceranno ad applicarsi tostochè il Governo avrà raccolto i pareri delle rappresentanze provinciali e comunali.

Art. 37. Il divieto del dissodamento non è applicabile ai terreni compresi nella zona superiore alla vegetazione del castagno, quante volte si trovino già ridotti a cultura agraria, salvo l'applicazione dell'articolo 7.

Art. 38. Alla Commissione indicata nell'articolo 2 della legge 4 luglio 1874, n. 2011 (Serie 2ª) è sostituito il Comitato forestale stabilito con la presente legge.

Art. 39. Con regolamento da emanarsi, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabiliti i termini e i modi pel procedimento intorno ai reclami, e sarà provveduto a quanto altro occorre per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pollenzo, addì 20 giugno 1877.

VITTORIO EMANUELE.

Maiorana-Calatabiano.

***Il Num. 3928** (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei Consigli comunali di Pieve San Giacomo e Pieve Delmona perchè quei comuni siano costituiti sezione del Collegio elettorale di Cremona n. 144 separatamente da quella del Collegio stesso detta di Duemiglia, cui furono sino ad ora uniti;

Vedute le istanze dei Consigli comunali di Derovere, Ca' de' Stefani e Cappella de' Picenardi, perchè siano pure separate dalla sezione di Duemiglia le frazioni dei rispettivi comuni, denominate Ca' de' Bonavogli, Ca' de' Sfondrati, Montanara e Vighizzolo, e siano aggregate alla nuova sezione di Pieve San Giacomo;

Noverandosi nei comuni stessi più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I comuni di Pieve San Giacomo e Pieve Delmona e le frazioni di Ca' de' Bonavogli, Ca' de' Sfondrati, Montanara e Vighizzolo, appartenenti rispettivamente ai comuni di Derovere, Ca' de' Stefani, Cappella de' Picenardi, sono separate dalla sezione elettorale di Duemiglia, e formeranno una sezione distinta del Collegio elettorale di Cremona colla sede in Pieve San Giacomo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 23 giugno 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È istituito, a cominciare dal 1° settembre 1877, un ufficio di Registro nel comune di Monte S. Giuliano, il quale cesserà per conseguenza di far parte del Distretto dell'ufficio del Registro e del Demanio di Trapani.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, addì 23 giugno 1877.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

S. M., sulla proposta del Ministro della Marina ed in seguito al conforme parere del Consiglio Superiore di Marina, ha conferito, nelle udienze 5, 15 e 24 giugno 1877, la *medaglia di argento* al valore di marina alle persone sottonominate, in premio di coraggiose azioni filantropiche da loro compiute, con rischio di vita, nei luoghi infradescritti:

Cimato Vincenzo, di Giuseppe, delegato di porto: spiaggia di Gallico (provincia di Calabria Ulteriore 1ª);

Gargiulo Francesco, sottobrigadiere doganale: Ausa-Corno (provincia di Udine);

Vio Giuseppe, guardia doganale: id.;

Dorelli Luigi, guardia doganale: id.;

Zuliani 2° Pietro, guardia doganale: id.;

Giovannini Ferdinando, guardia doganale: id.;

Todaro Gio. Maria, marinaro mercantile: id.;

Missoni Paolo, impiegato comunale: porto di Ancona;

Valenza Giuseppe, del fu Giuseppe, da Pantellaria, marinaro mercantile: Canale della Goletta (Tunisi).

Il Ministro della Marina ha conferito la *menzione onorevole* al valore di marina, previa autorizzazione avutane da **S. M.** nelle sovracitate udienze, ed in seguito al conforme parere del prefato Consiglio, alle persone sottonominate, in premio di coraggiosi atti filantropici da loro compiuti nei luoghi infraindicati:

Azaro Rosario, cannoniere di 1ª classe nel corpo R. Equipaggi: Viareggio (portocanale Burlamacca);

Conversano Vincenzo, del fu Donato, pescatore: spiaggia di San Cataldo (Lecce);

Gallo Angelo, del fu Lorenzo, pescatore: id.;

Cassisa Angelo, di Antonino, pescatore: mare fra le isole di Favignana e Marittimo;

Cimato Francesco, di Giuseppe: spiaggia di Gallico (provincia di Calabria Ulteriore 1ª);

Lo Faro Tommaso, del fu Domenico, marinaro mercantile: id.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

S. M., *sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, ha, con RR. decreti* 3, 6, 17, 20, 27 *e* 31 *maggio* 1877, *fatte le nomine e disposizioni seguenti*:

Orsini Francesco, vicesegretario di 3ª classe presso la R. Università di Catania, è, sulla sua domanda per motivi di salute, collocato a riposo;

Ravera Vittorio, prof. titol. di lingua francese nella scuola tecnica di Caltagirone, trasferito al liceo ginnasiale di Benevento;

Ferrero Francesco, id. di una delle due classi inferiori nel ginnasio Parini di Milano, è, in seguito a sua domanda per malattia, collocato in aspettativa;

Venturini Luigi, ispettore scolastico del circondario di Aosta, trasferito a quello di Monza;

Palmarini Luigi, id. id id. di Mistretta, id. id. id. di Cotrone;

Gozzadini conte Giovanni, senatore del Regno, già ispettore degli scavi e dei monumenti di Bologna, nominato commissario per gli scavi e per i musei della provincia stessa;

Bonghi comm. prof. Ruggiero, è approvata la sua nomina a socio ordinario residente dell'Accademia di scienze morali e politiche della Società Reale di Napoli;

Pelillo Enrico, approvata la sua nomina a socio onorario della Accademia medico-chirurgica di Napoli;

Giuliani Ettore, id. id. id. id. id. id.;

Macchiavelli Ettore, id. id. id. corrispondente id. id.;

Floris-Puggioni Giuseppe, ispettore scolastico del circondario di Nuoro, promosso dalla 4ª alla 3ª classe;

Cossu Gavino, id. id. id. di Oristano, id. id. id.;

Bertoli Andrea, id. id. id. di Frosinone, id. id. id.;

Salluzzi Venceslao, id. id. id. di Nicosia, id. id. id.;

Laterza Vito, id. id. id. di S. Severo, id. id. id.;

Parolari Jacopo, id. id. distretto di Oderzo, id. id. id.;

Carminati Temistocle, id. id. circondario di Salò, id. id. id.;

Majerotti Giovanni, id. id. distretto di Pieve di Cadore, id. id. id.;

De Visiani nob. cav. dott. Roberto, prof. ord. di botanica nella R. Università di Padova, è, in seguito a sua domanda per avanzata età, collocato a riposo, continuando però nell'ufficio di direttore dell'Orto botanico;

Cortese comm. prof. Francesco, membro effettivo del R. Istituto Veneto, capo del corpo sanitario militare col grado di generale, nominato professore emerito nella R. Università di Padova;

Lanciani ing. cav. Rodolfo, già vicedirettore del Museo Kircheriano di Roma, nominato ingegnere di 2ª classe degli scavi d'antichità.

MINISTERO DELLE FINANZE — DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI.

PROSPETTO *delle vendite dei beni immobili pervenuti al Demanio dall'Asse ecclesiastico.*

EPOCHE DELLE VENDITE	BENI VENDUTI					
	Numero dei lotti	Superficie			Prezzo	
		Ettari	Are	Cent.	d'asta	di aggiudicazione
Nel mese di giugno del 1877	295	1052	20	16	599,131 36	710,840 13
Nei mesi precedenti del 1877	1857	7658	52	04	6,170,232 33	7,623,980 57
Nell'anno in corso	2152	8710	72	20	6,769,363 69	8,334,320 70
Nel periodo dal 26 ottobre 1867 a tutto il 1876	119525	519231	72	01	401,359,261 41	516,204,632 21
TOTALI dal 26 ottobre 1867 a tutto giugno del 1877	121677	527942	44	21	408,128,625 10	524,538,952 91

Roma, addì 8 luglio 1877.

Il Direttore Capo della Divisione VI
BERTOZZI.

Il Direttore Generale
BANCHETTI.

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 6

Il Ministro dell'Interno,

Risultando da notizie ufficiali che la epizoozia di tifo bovino manifestatasi nel Regno Unito della Gran Bretagna nel mese di gennaio ultimo scorso, è pienamente scomparsa,

Decreta:

È revocata l'Ordinanza di Sanità Marittima n. 4, in data del 10 febbraio 1877, con la quale venne vietata la introduzione nel Regno degli animali bovini ed ovini ed in generale di tutti i ruminanti provenienti dai porti e scali del Regno Unito della Gran Bretagna.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1877.

Per il Ministro : LACAVA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0, cioè: n. 542800 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 1625, al nome di Nolli Giuseppa fu Sebastiano, moglie di Pintauro Francesco, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vianelli Giuseppa fu Sebastiano, moglie di Pintauro Francesco, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questó avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 16 giugno 1877.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il regolamento per il concorso e conferimento dei posti gratuiti nei Convitti Nazionali, annesso al R. decreto 4 aprile 1869;

Vista la lettera con la quale il signor rettore del Convitto Nazionale di questa città partecipa la vacanza di due posti governativi, l'uno di corso classico, l'altro di corso tecnico, per il prossimo anno scolastico 1877-78;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico,

Notifica:

Che nel giorno 16 del prossimo mese di agosto avranno luogo presso questo Regio Liceo gli esami di concorso a due posti gratuiti, l'uno pel corso classico, l'altro pel corso tecnico, vacanti in questo Convitto Nazionale.

Per essere ammesso al concorso ogni candidato deve presentare al rettore del Convitto:

1° Un'istanza scritta di propria mano con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2° La fede legale di nascita da cui risulti che nel tempo del concorso non oltrepassi il dodicesimo anno d'età.

Al requisito dell'età è fatta eccezione soltanto pei giovani già alunni di questo o di altro Convitto governativo;

3° Un attestato di moralità rilasciatogli dall'autorità municipale o da quella dell'Istituto da cui proviene;

4° Un attestato autentico degli studi fatti dal quale consti che ha compiuto gli studi elementari;

5° L'attestato di aver subìto l'innesto vaccinico o sofferto il vaiuolo, di essere scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie;

6° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre e lo stesso candidato possiede.

Tutti questi documenti dovranno essere presentati entro il giorno 31 dell'entrante mese di luglio, scorso il quale la istanza non può essere più accolta.

L'esame di concorso avviene per doppia prova, cioè scritta ed orale. La prova scritta per gli alunni che compiono il corso elementare consiste in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica. Quella degli allievi tecnici in un componimento italiano e in un quesito di matematica corrispondente agli studi fatti. Quella degli alunni secondari classici in un componimento italiano e in una versione dal latino corrispondente, del pari, agli studi fatti.

La prova orale verte su tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei concorrenti.

L'alunno che vincerà il posto gratuito avrà dritto a goderlo sino al termine del corso secondario; può però incorrere nella perdita del medesimo pei motivi accennati nell'articolo 21 del predetto regolamento.

Sassari, 15 giugno 1877.

Il Presidente del Consiglio scolastico: MACCAFERRI.

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO
DI CAPITANATA

Avviso.

Nei giorni 17 e seguenti del venturo mese di agosto avrà luogo, nel Regio Liceo Broggia in Lucera, un concorso per quattro posti semigratuiti vacanti in quel Convitto Nazionale, conformemente alla determinazione presa dal Consiglio provinciale scolastico nella seduta del giorno 7 del corrente mese. Il giorno 30 di luglio è il termine fissato a presentare le domande.

Per essere ammesso al concorso bisogna che il candidato faccia tenere al signor Preside del Liceo Broggia:

1. Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2. La fede legale di nascita, dalla quale risulti, che il candidato non oltrepassa il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso. È fatta eccezione soltanto pei giovani già convittori in un Collegio Nazionale

3. Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla Podestà municipale, o da quella dell'Istituto da cui proviene;

4. Un attestato autentico degli studi fatti;

5. Un certificato di aver avuto l'innesto vaccinico o sofferto il vaiuolo, di essere sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie;

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, o lo stesso candidato possiede.

Questi documenti dovranno essere presentati pel 30 luglio, scorso questo termine qualunque istanza non può esser ricevuta. Ogni frode in tali documenti sarà punita con la esclusione dal concorso, e con la perdita del posto quando sia stato già conferito.

L'esame di concorso avviene per doppia prova, cioè scritta ed orale. La prova scritta, per gli alunni che compiono il corso elementare, consiste in un componimento italiano e una versione dal latino corrispondente agli studi fatti. La prova orale riguarda tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei vari concorrenti.

Foggia, 11 giugno 1877.

Il Prefetto Presidente: FARALDO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Scrivono da Bucarest, 4 luglio, alla *Politische Correspondenz* di Vienna, che la quistione della cooperazione dell'esercito rumeno è entrata in una nuova fase. La Russia si è dichiarata pronta, in massima, ad accettare il concorso dell'esercito rumeno sulla destra sponda del Danubio: però ha fatto significare al principe che questo concorso dovrebbe essere limitato a 12,000 uomini bene armati ed equipaggiati e con un'abile intendenza. Queste truppe dovrebbero essere poste sotto gli ordini d'un generale rumeno che verrebbe nominato dal principe Carlo. Il principe non si mostra disposto ad ottemperare ai consigli della Russia, ma sembra invece risoluto a portare il suo esercito a 60,000 uomini — il doppio del suo effettivo attuale — e di condurlo personalmente oltre il Danubio.

Il principe ha ordinato delle requisizioni in grandi proporzioni. Ogni distretto è obbligato di somministrare 150 carri a tre cavalli per il trasporto di provvigioni, munizioni ed altro materiale da guerra. Siccome il paese è diviso in 32 distretti, la requisizione dovrebbe dare 4800 carri e 14,000 cavalli. Il principe ha inviato il colonnello Arion a Galatz ed il colonnello Berendei nell'alta Moldavia per comperare legname per ponti e barche.

Lo stesso giornale ha per telegrafo da Belgrado, 7 luglio, che la Scupcina, prima di discutere il progetto d'indirizzo in risposta al discorso del principe, doveva approvare il bilancio e le proposte concernenti il coprimento del debito dello Stato ascendente ad 1,500,000 zecchini e l'assunzione di un prestito.

Nello stesso telegramma si afferma che i deputati serbi si mostrano contrari ad ogni accordo separato colla Rumenia, la quale, durante la guerra serbo-turca, appalesò un contegno ostile e respinse l'alleanza offertale dalla Serbia; che la Scupcina seguirà i consigli della Russia che le verranno esposti dal ministro presidente Ristich in seduta segreta; che il governo, malgrado l'agitazione dei conservatori, può fare assegnamento sopra una compatta maggioranza; e che il principe rimane per intanto a Kragujevaz.

Come fu già annunziato per telegrafo, la Camera dei deputati di Turchia, dopo una sessione che ha durato parecchi mesi, fu chiusa pochi giorni sono. Nel prendere congedo dai deputati, il presidente Vefik pascià ha pronunciato il seguente discorso:

« La seduta odierna è l'ultima. La sessione che è stata prorogata di dieci giorni per ordine del Sultano, affine di ultimare certi affari importanti, ha termine oggi. Se non che il vostro mandato di deputati non è spirato: voi conservate la qualità di rappresentanti della nazione fino alle nuove elezioni, che avranno luogo fra tre mesi e mezzo, conforme alla costituzione. A questo titolo voi potete essere chiamati, nell'intervallo, in sessione straordinaria se ve ne sarà bisogno. Voglia Iddio che siate chiamati fra breve per discutere una quistione lieta.

« Nel corso di questa sessione noi abbiamo discusso e vo-

tato una parte delle leggi e dei regolamenti enunciati nel discorso della corona. Ne rimangono ancora, ma per mancanza di tempo quei progetti non poterono esservi presentati. Essi lo saranno nella sessione nuova, la quale sarà convocata tra alcuni mesi. Frattanto preghiamo l'Altissimo che conceda delle vittorie al nostro giusto e liberale sovrano e restituisca la pace al nostro paese. „

Il *Moniteur Universel* annunzia che i Comitati elettorali delle destre, i quali si riuniscono separatamente, hanno formulato il loro programma e si dispongono a mettersi in relazione col governo. Questi Comitati termineranno fra pochi giorni il loro lavoro elettorale e lo comunicheranno tosto al ministero.

Un Comitato di giureconsulti francesi, organizzato sotto gli auspicii dei senatori repubblicani, si è riunito la sera del 7 corrente presso il suo vicepresidente signor Allou ed ha redatto un parere circa la quistione della vendita dei giornali per le vie.

Dopo molte considerazioni storiche ed appunti giuridici il parere dei giureconsulti conchiude:

" Da quanto precede risulta che un prefetto commette una illegalità manifesta, un vero abuso di potere quando proibisce ad un venditore o ad un distributore la vendita di certi giornali o la subordina all'impegno di rispettare tale proibizione e al rilascio o al mantenimento della licenza.

" Il giornale colpito da una tal misura è in diritto di muovere querela al prefetto sia per eccesso di potere, davanti alla giurisdizione amministrativa, sia in sede giudiziaria per danni ed interessi.

" Lo stesso diritto compete ai venditori e distributori abusivamente impediti di esercitare la loro industria o illegalmente colpiti dal ritiro della licenza. „

Questo parere è firmato, tra altri, dai signori Allou, Giulio Favre, Senard, Leblond, Durier, ecc., ecc.

Si sta apprestando un altro documento analogo circa la questione dei termini per la convocazione degli elettori.

La Commissione superiore dell'Esposizione universale si è riunita al ministero di agricoltura e commercio sotto la presidenza del ministro signor de Meaux.

Il ministro ha pronunziato un discorso nel quale rammentò la visita fatta dal maresciallo ai lavori della Esposizione ed insistette sulla fiducia che dopo questa visita è venuta sempre crescendo pel successo finale della grande impresa. Il signor de Meaux ha poi felicitato il governo d'aver scelto per presidente il duca di Audiffret Pasquier. Con questa scelta, secondo il ministro, il governo ha mostrato quale importanza esso attribuisca ai lavori della Commissione. Da ultimo il ministro fece voti che nel momento in cui si aprirà la Esposizione la pace possa regnare fra tutti i popoli convitati a questa festa universale del lavoro.

L'*Avenir Militaire* scrive che nessuna determinazione è stata ancora presa dal ministro francese della guerra circa i ritardi alla chiamata delle riserve e circa la riunione di truppe di tutte le armi per le grandi manovre. Tutto è subordinato all'apertura del periodo elettorale. Il generale Berthaut, d'accordo col presidente del Consiglio e col ministro degli affari esteri, si adopera in questo momento ad ottenere dal ministro dell'interno che la data delle elezioni sia la più prossima possibile.

L'*Osservatore Triestino* pubblica le seguenti notizie dal Giappone:

Giusta recenti notizie la ribellione sarebbe giunta agli estremi. Dopo le ultime disfatte i ribelli si ritirarono nella provincia di Pinga, inseguiti dalle truppe imperiali animate dai loro successi a Kumamoto. Essi furono attaccati a Mifune, ove avevano occupato delle forti posizioni dalle quali non vennero sloggiati che il secondo giorno. In appresso si trincerarono ai confini delle provincie di Higo e di Satsuma, ma visto che un corpo considerevole di truppe imperiali si era sbarcato, senza incontrare resistenza, a Kagoshima, si supponeva che due corpi delle truppe del governo avanzerebbero simultaneamente da Kagoshima e da Kumamoto per attaccarli. S. A. il principe Arisugavano-Miya ha rilasciato un proclama, nel quale offre il perdono a tutti quelli che deponessero le armi per sottomettersi al governo; si dice che un certo numero di ribelli abbia già approfittato di tale amnistia. Si avevano delle notizie che nel campo dei ribelli fosse scoppiata la disunione.

Leggiamo nel *Times* di Tokio che la spedizione per Kagoshima composta di forze navali e di truppe — più di 7000 uomini sotto il comando dell'ammiraglio Kawamura e del generale Oyama — fosse sbarcata, senza incontrare resistenza, il 28 di aprile a Kagoshima, ove ebbero luogo diversi arresti di persone compromesse. Il generale Saips (non il capo dei ribelli) rimane a Kioto. Nella capitale si fanno dei preparativi per il ritorno del Mikado. È stato emanato un ordine speciale del principe Arisugavano-Miya che proibisce categoricamente l'invio di lettere dall'armata che contengano notizie sulle operazioni militari nella provincia di Kiusiu.

Un altro foglio dice: " La forza e la potenza, che il governo ha spiegato contro la ribellione, non ammettono dubbio alcuno sul risultato finale della lotta. — Il generale Kuroda, che ha compiuta con tanto successo la sua missione, scacciando i ribelli da Kumamoto, ha chiesto di essere sollevato dal suo comando per riassumere il suo posto come capo del dipartimento della guerra. „

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Costantinopoli, 10. — Si ha da Sciumla che i russi da Sistova marciano in tre distaccamenti sopra Plewna, Selvi e Tirnova.

La colonna russa, che dirigevasi verso l'Est, passò per Biela e s'avanzò fino a Monastiriz, ove si sarebbe impegnato un combattimento.

Si ha da Erzerum, in data di ieri, che la guarnigione di Kars andò ad incontrare il corpo di Muchtar pascià, la cui entrata in Kars è imminente. I russi abbandonarono tutti i dintorni e si ritirano verso la frontiera.

Pietroburgo, 10. — L'alleanza fra la Rumenia e la Serbia, di cui parlano i giornali, è una cosa possibile, ma non altererà certamente in alcuna maniera i buoni rapporti esistenti fra i due Principati e la Russia.

La presenza della flotta inglese in Besika, il cui significato fu attenuato dalle dichiarazioni del gabinetto di Londra, non impedirà l'andamento delle operazioni militari.

Londra, 10. — *Camera dei comuni.* — Northcote dichiara che nessun accordo fu conchiuso nè col precedente gabinetto francese, nè col gabinetto attuale riguardo ad eventuali operazioni navali in Oriente.

Egerton, rispondendo ad una interrogazione, dice che l'ingegnere inglese Smill, che trovasi al servizio della Turchia, ricevette l'avviso che sarebbe cancellato dai quadri della marina inglese, se non abbandona il servizio della Turchia.

Vienna, 10. — La *Corrispondenza Politica* ha da Belgrado, in data del 10:

Ieri la seduta della Scupcina fu assai tumultuosa.

Trenta deputati dell'opposizione (conservatori ed estrema sinistra) annunziarono le loro dimissioni, in seguito all'attitudine della maggioranza, lanciando contro l'Assemblea e i ministri accuse ingiuriose. La maggioranza, prendendo atto delle dimissioni, respinse i motivi addotti dalla opposizione.

Le nuove elezioni avranno luogo il 12, 14 e 17 corrente.

La Scupcina trovasi in numero sufficiente per deliberare.

La stessa *Corrispondenza* ha da Cettigne, in data del 10:

La ritirata di Suleyman pascià non ebbe luogo in seguito ad un intervento diplomatico, ma fu cagionata dalle perdite enormi subite dai turchi e dal passaggio del Danubio da parte dei russi.

Tutte le truppe regolari turche della Bosnia e dell'Erzegovina, comprese le guarnigioni dei fortini, furono spedite nella Bulgaria.

Nell'Albania rimarranno soltanto le guarnigioni di Sputz e di Podgorizza.

R. ACCADEMIA D'AGRICOLTURA DI TORINO

Nell'adunanza tenuta addì 7 giugno il vicepresidente dell'Accademia prof. Borsarelli porge lettura d'una memoria del cav. Luigi Oudart, avente per titolo: *Le buone pratiche per la vinificazione e la conservazione dei vini giustificate dalla scienza moderna.* In questa memoria l'autore tratta primieramente della costituzione del vino, e fa cenno delle scoperte della scienza circa gli effetti della fermentazione del mosto. Passa in seguito a parlare dell'analisi del mosto e dei vini in generale, dei mezzi pratici di confezionare buoni vini tipi secondo i precetti della scienza moderna e l'esperienza degli antichi, delle precauzioni da usarsi nel raccogliere le uve, della necessità della follatura completa di queste, dell'aerazione del mosto indispensabile per fornire alla rimo proteina tutto l'ossigeno, di cui il mosto abbisogna per costituire il fermento, dei gradi di temperatura più favorevoli al perfetto sviluppo della fermentazione, della sua durata, e dei pericoli che presenta una fermentazione troppo prolungata, della svinatura e della imbottatura, del travasamento dei vini e della fermentazione latente. Egli termina il suo scritto facendo ancora menzione speciale dei vini bianchi, dell'imbottigliamento dei vini, e dei pericoli che si corrono eseguendo troppo presto questa operazione.

Il socio ing. Sacheri comunica all'Accademia il felice risultato ottenuto dall'infossamento dei foraggi verdi, quale questo da due anni è praticato nei tenimenti del sig. conte Roberti di Castelvero a Cerreto presso Nizza Monferrato. Le fosse sono murate, disposte l'una accanto all'altra sotto acconcio porticato, ma divise tra loro onde lo scoprimento di parte di esse non abbia a danneggiare le materie delle altre fosse, esponendo innanzi tempo queste materie al contatto dell'aria. Ogni fossa presenta la lunghezza di tre metri, è larga altrettanto e profonda metri due sotto il suolo. Esse vengono riempite fino a fior di terra, e quindi sovracaricate di terra per l'altezza di mezzo metro. Per ragioni di tornaconto i fusti del maiz non si sottopongono al trinciaforaggi, come è d'uso. S'introducono anche, coi fusti verdi, steli secchi di maiz spannocchiato, panelli secchi, ed altre piante secche, che rammollite e rese umide riescono abbastanza tenere ed appetibili al pari dei foraggi verdi. L'alimentazione con tali foraggi durò circa tre mesi, e venne sperimentata su quaranta capi di giovani vitelli, non reputandosi questo regime conveniente per i buoi da lavoro. I vitelli si dimostrarono sempre avidissimi di siffatto trattamento.

Lo stesso socio ing. Sacheri presenta in seguito all'Accademia i disegni e la descrizione di due apparecchi di distillazione, che i fratelli Stemmer di Torino, i quali in modo particolare attendono allo sviluppo di questa industria, idearono e costrussero per la distillazione delle vinaccie e del vino. Questi apparecchi non solamente sono basati sopra i più razionali principii, ai quali s'informano gli apparecchi maggiormente perfezionati fin qui conosciuti, ma vogliono essere considerati come un nuovo passo compiuto nell'industria della distillazione. Il primo apparecchio serve alla distillazione delle vinaccie, e funziona a bagnomaria od a vapore. La sua solidità, la semplicità, il poco costo, l'economia del combustibile e della mano d'opera e l'ottimo suo funzionamento lo raccomandano all'attenzione segnatamente dei piccoli proprietari.

Il secondo apparecchio, più importante ancora per vari rapporti, è a vapore e ad azione continua: per la sua speciale struttura nulla ha di comune colle disposizioni dianzi adottate, potendosi col medesimo mantenere le vinaccie divise in piccoli strati, onde esse meglio risentano l'azione del vapore, e si produca un più rapido esaurimento della parte alcoolica. Oltrechè la distillazione si opera in modo continuo, gli strati delle vinaccie scendono verticalmente, in maniera automatica, mercè ingegnosi e semplici meccanismi, avvengono con facilità e speditezza le operazioni dell'alimentazione e dello scarico dell'apparecchio, così che bastano un fuochista pel governo della caldaia ed un solo operaio per sorvegliare l'andamento dell'apparecchio.

Il socio prof. Perroncito presenta alcuni pezzi patologici ed i relativi preparati microscopici di una nuova specie di cellule oviformi, aventi aspetto e struttura particolare, tali da richiamare alla mente i psorospermi del coniglio. Queste cellule hanno un diametro massimo di mm. 0 048 a 0 052, un diametro trasversale di mm. 0 024 a 0 026, ed una doppia membrana formante un guscio trasparente dello spessore di mm. 0 002 e seminato di minutissime sporgenze acuminate. La sostanza contenuta nelle medesime è in parte omogenea, in parte granulosa, o grumosa, e costituente una sola massa ovulare, oppure in segmentazione od anche variamente segmentata.

Il prof. Perroncito riferisce d'avere riscontrato le suddette cellule nel fegato di un cane, con lesioni molto analoghe a quelle che si hanno nella parziale psorospermosi epatica del coniglio: motivo per cui fu indotto a ritenerle siccome una nuova specie di psorospermi. Egli riservandosi di studiare meglio la natura degli elementi sovraindicati in rapporto colle lesioni prodotte, soggiunge soltanto per ora come nei condotti biliari e nella cistifellea del fegato infetto non si trovassero elminti di sorta.

NOTIZIE DIVERSE

Movimento dello stato civile in Roma. — Dalla Direzione di statistica e dello stato civile presso il comune di Roma è stato pubblicato il bollettino demografico-meteorico per la settimana decorsa dal 17 al 23 giugno 1877, bollettino che riassumiamo nel seguente modo:

Al 31 marzo 1877 la popolazione di Roma era di 278,099 abitanti, compresi 8812 militari.

Dal 17 al 23 giugno 1877 in Roma si ebbero: 19 emigrazioni e 119 immigrazioni, 37 matrimoni, 134 nascite e 150 decessi.

Nella settimana corrispondente dell'anno 1876 si ebbero in Roma: 18 emigrazioni e 73 immigrazioni, 29 matrimoni, 107 nascite e 172 morti.

Dalle osservazioni meteoriche fatte al R. Osservatorio sul Campidoglio, all'altezza di metri 63 43 sul livello del mare, resulta che dal 17 al 23 giugno 1877 la temperatura massima fu di centigradi 25,9 e di 16,8 la temperatura minima.

Nella stessa settimana dell'anno 1876 la temperatura massima fu di centigradi 26,9 e di 16,3 la temperatura minima.

Nuovi cannoni Krupp. — Il *Journal des Débats* dell'8 annunzia che la fonderia del signor Federico Krupp, ad Essen, fabbrica attualmente dei cannoni in acciaio di un tipo nuovo. Questi cannoni, che pesano 80 tonnellate e che si caricano dalla culatta, hanno una lunghezza di 9 metri e 399 millimetri di calibro; il peso del proiettile è di 750 chilogrammi, e quello della carica di polvere è di 179 chilogrammi.

Il diametro esterno alla culatta è di un metro e 78. Il cannone è montato sopra un affusto a pernio in ferro battuto del peso di 45 tonnellate. Il prezzo di ogni cannone, non compreso l'affusto, è di 100,000 franchi. Come gli altri pezzi fabbricati nella officina metallurgica, anche il nuovo cannone è rigato a sistema multiplo; il proiettile è munito di una corona otturatrice, e si calcola che la sua celerità iniziale debba essere di 473 metri ogni minuto secondo.

Lo stabilimento Krupp ha testè fornito al governo russo un certo numero di cannoni da 11 pollici, in acciaio, che pesano 27 tonnellate e mezza.

La ferrovia aerea di Nuova-York. — La strada ferrata aerea di Nuova York (*Elevated steam railroad*) dà resultati assai soddisfacenti.

Al *meeting* annuo tenuto l'altro mese a Nuova York, il presidente della Compagnia, il signor Ciro Field, lesse un prospetto comparativo, che prova il favore del pubblico e lo sviluppo del transito su quella ferrovia.

Nel maggio 1875 il numero dei passeggieri fu di 74,271; nel maggio 1876, di 180,617; e nel maggio 1877 fu di 293,792. In questi tre anni non si ebbe a deplorare la morte nè il ferimento di nessun viaggiatore.

I parapetti costrutti da ogni parte della ferrovia aerea sono messi in modo che, verificandosi un qualche accidente, lo sviamento di un treno non può aver luogo.

Secondo gli studi inviati al presidente della Compagnia da parecchi ingegneri americani, studi che furono comunicati al *meeting*, la ferrovia aerea sarebbe, nelle città, un sistema di locomozione più rapido e meno pericoloso che non le ferrovie comuni e quelle sotterranee.

Viaggio celere. — Il *Liverpool Mercury* annunzia che il piroscafo *Sardinian*, partito da Quebec nel Canadà il 23 giugno decorso, arrivò a Londonderry in Irlanda il 1° luglio.

Questa traversata, che durò solamente sette giorni e mezzo, è la più rapida che sia stata finora segnalata sulle linee dei piroscafi transatlantici.

Bollettino Consolare. — Il fascicolo VI, giugno 1877, del *Bollettino Consolare* pubblicato per cura del Ministero per gli Affari Esteri di S. M. il Re d'Italia, contiene i seguenti lavori:

Immigrazioni, Emigrazioni e Colonie nella Russia meridionale. — Memorie dell'avv. Giacinto Fossati-Reyneri, R. applicato al Consolato generale d'Italia in Odessa.

Riassunto statistico sul mercato di seme serico in Yokohama nel 1876. — Rapporto del cav. P. Castelli, R. console a Yokohama.

Disposizioni Consolari.

Indice delle materie contenute nella prima parte del vol. XIII.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

IL GESSO NELLA VINIFICAZIONE

Memoria del cav. Luigi Mosca.

L'uso del gesso nella vinificazione risale a tempo immemorabile, e non v'ha dubbio che l'applicazione di esso venne fatta per analogia ad altri materiali calcarei impiegati collo scopo di menomare il gusto acerbo dei vini stessi, ossivero nell'intento di ottenerli limpidi e così far loro subire un processo di chiarificazione; il fatto sta che codesta addizione, tuttochè non fosse studiata e tanto meno si conoscesse in quell'epoca remota il modo d'agire del solfato di calcio sui materiali del vino, restò come pratica vantaggiosa e nelle regioni viticole meridionali della Francia si usa in grande, ed è fonte vantaggiosa pel commercio del vino, e sotto il nome di *plâtrage* è indicato, e fu oggetto di studio per parte di chimici ed enologi distintissimi.

Non puossi dire che tale impiego abbia dato luogo a lamenti per difetti causati dal vino gessato in coloro che come bevanda ne fecero uso; quel che ben si può assicurare si è che coll'addizione del gesso nei tini di fermentazione si ottiene un liquido di colore più pronunziato, assai più limpido, di facile mercatura, perchè non esposto ad intorbidarsi nei viaggi di trasporto, segnatamente nelle stagioni estive e nei paesi caldi.

Tale pratica in Italia non è ancora di molto generalizzata, e se talvolta si riscontrano vini che si credono gessati, il più delle volte nol sono, ma furono addizionati di lievi quantità d'acido solforico, talvolta per arrestare un principio di fermentazione tartarica, od incerconimento, ed il più delle volte per prevenirla, ma pressochè sempre nella stagione estiva; e se fuvvi qualche caso in cui i negozianti da vino abusarono di questo acido, oggidì però sono circospetti e lo usano con prudenza, a segno che sfuggono alle ispezioni municipali, anzi vi furono alcuni chimici che lo consigliarono collo scopo predetto.

Tuttavolta havvi una regione italiana, cioè la Sicilia, in cui la gessatura del vino è assai generalizzata, ed il vino siciliano che viene spedito dall'isola è pressochè sempre gessato, e quel che più monta, non solo sono gessati i vini comuni e scadenti, come si pratica nel mezzogiorno della Francia, ma lo sono ancora li vini generosi che quell'isola spedisce in ogni parte del globo; ed io stesso ebbi a constatare che il vino Marsala, spedito da due primarie case di credito dell'isola, era pure gessato, cosa che mi fece stupore trattandosi d'un vino generoso il cui titolo alcoolico mi faceva credere non ne avesse bisogno per viaggiare senza intorbidarsi.

Il Municipio di Torino, stando ad una notizia dataci da un giornale politico quotidiano, confermata da una discussione nel Consiglio comunale, avrebbe vietato lo spaccio di vini siciliani pel fatto che erano gessati, misura che avrebbe dato luogo ad un ricorso al Ministero dell'Interno, per parte dei commercianti, invocando fosse resa di niun effetto la provvidenza del Municipio torinese, e stando allo stesso giornale, il Ministero avrebbe sottoposto le pratiche al Consiglio Superiore di Sanità, supremo Consesso a cui per legge devono essere demandate le controversie che possono interessare la pubblica salute.

Non puossi supporre quale sarà il responso del superiore Consiglio; ad ogni modo io credo che l'Accademia d'agricoltura non deve restar silenziosa in una questione vitale che interessa assai la nascente industria del vino, avvegnachè, è inutile il dissimularlo, se il Ministero rigettasse il ricorso dei negozianti ed accogliesse favorevolmente l'operato del Municipio torinese, porterebbe una misura grave, pella quale condannerebbe il vino ad essere consumato nelle anguste regioni di produzione, e mal potrebbesi tentare l'invio da una parte all'altra della penisola e tanto meno farne esportazione segnatamente nella stagione estiva, senza obbligare i produttori o negozianti a spese di alcoolizzazione, le quali non sempre raggiungono lo scopo ed in alcune annate non si possono praticare senza gravi sacrifizi che bastano per far sì che non avvenga più la vendita, tentando le spese di spedizione.

Alloraquando si voglia tener conto che in alcune annate il vino nei luoghi di produzione discende, come discese un anno fa, al disotto di lire dieci l'ettolitro e che le variazioni di temperatura fra un'estremità e l'altra d'Italia sono marcatissime, come lo prova la media delle varie regioni, non è difficile convincersi come un tale argomento meriti di essere seriamente istudiato non solo nei rapporti commerciali, ma ancora sotto quelli che interessano la pubblica salute.

Senza tema di essere smentiti, lo scopo adunque della gessatura dei vini accenna principalmente ad ottenerli limpidi e di facile spedizione senza temere l'alterazione che subiscono quando vengono spediti in botti, nelle quali la quantità di liquido sotto l'azione del cambiamento di temperatura subisce una certa evaporazione e quindi, coll'accesso dell'ossigeno dell'aria, subisce un lieve intorbidamento che ha luogo con muffe galleggianti, e quindi alterazione del cremortartaro e fermentazione tartarica, che più tardi porta l'inacerconimento, ed il liquido va perdendo il grado d'acidità e diventa più tardi alcalino.

Ad ovviare queste fasi di alterazione giova l'addizione di solfato di calcio neutro ai tini di fermentazione, nei quali il detto sale subisce una mutua decomposizione col tartrato acido di potassio, dando luogo alla produzione di solfato di potassio e di acido tartarico che restano in soluzione, e di tartrato di calcio che si deposita; di qui una minore quantità di cremortartaro in soluzione e quindi minore possibilità di fermentazione tartarica e più facile conservazione e sicurezza di farlo viaggiare.

Ma prima di esaminare le reazioni a cui dà luogo il gesso, giova ritenere che la quantità di cremortartaro che si contiene nell'uva, capace di somministrare un litro di vino, è in media di otto o nove grammi e rare volte va oltre ai 12, e la quantità che ne contengono i vini comuni oltrepassa di rado i grammi 3, e giova altresì non dimenticare che detta quantità diminuisce in ragione diretta del maggior titolo alcoolico del vino; di qui la spiegazione del deposito cristallino che si fa del tartaro durante la seconda e lenta fermentazione che si compie nelle botti dopo la svinatura, durante la quale si aumenta l'alcool.

Non è difficile quindi rendersi persuasi che una addizione di gesso nei tini di fermentazione dopo la pigiatura non ha per scopo di far scomparire totalmente il cremortartaro, ma di scomporne una sola parte e disciogliere una quantità, che nei vini resta nelle vinaccie, e portare nel vino una maggior quantità di sali di potassio, ciò che non si ottiene nelle vinificazioni comuni; di qui il perchè le diverse analisi dei vini gessati fatte da più chimici non concordano nei risultati, e ciò pella ragione che non tutti furono gessati con eguale quantità di solfato calcico.

Di fatti nel passar ad esame alcuna di esse si scorge come alcuni dalla calcinazione del residuo ottenuto dall'evaporazione del vino riscontrarono tutti la presenza del solfato potassico, e non tutti la presenza del carbonato di potassio, ciò che spiega chiaramente come la mancanza di carbonato era dovuta alla mancanza del cremortartaro; la elevata quantità di solfato spiega la forte gessatura che il vino aveva subìto; in entrambi si dimostra che col solfato di calcio si giunge ad aumentare la quantità di potassa nel vino salificata, sia coll'acido tartarico, che coll'acido solforico, e che ciò sia, rimane chiaramente dimostrato da che le vinaccie che furono di molto gessate, non solo non hanno più valore pell'estrazione del cremortartaro, ma ne hanno ben poco qual concime potassifero nella concimazione delle viti.

Il vino ottenuto da una forte gessatura ha un titolo acido molto elevato del quale si trae partito per allungarlo con acqua ed alcool, ed ottenere in tal modo vino comune, e tale lavoro si pratica dove si può avere alcool di vino a prezzi vantaggiosi, ma tale operazione si fa da pochi, e non puossi dire che sia generalizzata da occuparsene.

La quantità di gesso che ordinariamente si impiega nelle gessature, al dire del signor Payen, è di due o tre chilogrammi su dieci ettolitri di vino, ciò che risponde a due o tre ettogrammi cadun ettolitro, o in altri termini a grammi due o tre di solfato di calcio cadun litro, i quali nel caso che siano di solfato di calcio idrato e quando tutto venga decomposto nella fermentazione darebbero luogo alla decomposizione d'una quantità pressochè doppia di tartaro acido di potassa, e quindi alla formazione di un quarto in più di solfato di potassio del gesso stato impiegato, cioè di circa quattro grammi.

Diffatti nel 1859 il governo francese volendo limitare il grado di gessatura al vino che si somministrava dagli imprenditori per conto dell'esercito, stabiliva che il vino non dovesse mai oltrepassare il quattro per mille di solfato di potassio, avvegnachè una tenue quantità di solfato di calcio si trova altresì nei vini non gessati; ora questo limite non fu tracciato che dall'Amministrazione militare e lo sarà stato da alcuni corpi morali, ma non fu per parte dei Municipi, avvegnachè la questione fatta ai medici ed igienisti, se un vino gessato possa esser dannoso alla salute, non fu mai definita in modo da condannare la gessatura dandole il bando nel lavoro dei vini.

Il dottore Glenard, in una memoria pubblicata nella *Gazzetta Medica* di Lione nel 1858, dimostrò come la gessatura non potesse essere vietata, e che dovesse essere favorita perchè tendente a fare il vino buono, e proponeva la gessatura al grado massimo consigliando la dose d'un chilogramma di gesso ogni ettolitro di vino.

I signori Bussy e Buignet, che nel 1865 presentarono all'Accademia delle Scienze di Parigi uno studio sull'azione mutua del solfato di calcio col bitartrato di potassio, collo scopo di chiarire i fenomeni della gessatura, dichiararono

che nessun fatto notorio si aveva per poter provare che il vino gessato fosse causa di disturbi alla salute di coloro che ne facevano uso; diffatti il vino di Marsala che si amministra nei nostri ospedali, nelle malattie zimotiche o di infezione, ossivero come ricostituente nelle anemie, sì nell'uno che nell'altro caso pell'elevato titolo alcoolico, ebbene, chi lo direbbe? possiede un titolo di gessatura, che oltrepassa di molto il 4 per mille, e non diede luogo mai a lamenti per parte dei sanitari in causa al solfato di potassio che esso contiene, e lo stesso Municipio di Torino non ne osteggiò mai la introduzione in città, giungendo in botti, non altrimenti che il vino comune che fu oggetto di sequestro; ci si potrà opporre che il Marsala si usa a bicchierini, quando il comune si consuma a litri, ragionamento che non regge, quando si riflette lo stato di debolezza e la condizione morbosa da cui sono travagliati li ammalati, ai quali se ne somministra oltre duecento grammi al giorno.

Una circostanza che pure ha valore e che non venne neanche apprezzata da coloro che condannano la gessatura del vino è pur quella che ordinariamente i vini gessati non si possono facilmente smerciare nei paesi ove si consumano vini non gessati; ed è che il gusto dei consumatori mal si adatta a tali vini, li quali sono sempre considerati aspri ed acerbi, pella notevole quantità d'acido tartarico libero, per cui i negozianti devono mescolarli ad altri non gessati; diffatti i vini comuni siciliani presso di noi difficilmente trovano spaccio ed altrimenti non vengono consumati se non allungati almeno di parte eguale di altri vini, per cui anche quando la loro gessatura fosse piuttosto elevata, viene diminuita assai pel fatto della miscela a cui li sottopone il commercio, e tale condizione è di troppo nota, avvegnachè se così non fosse difficilmente troverebbero esito, essendo primo interesse del negoziante quello di soddisfare al gusto dei consumatori; operazione per altro ben nota in Francia col nome di *vinage*.

In ultima analisi si pretende dal Municipio, che il vino gessato possa esser dannoso alla salute pubblica, fatto di pura presunzione, sul quale non si può dare un giudizio assoluto, poichè si tratta di surrogare al tartrato di acido di potassio il solfato di potassio, amendue sali leggermente purganti, i quali non devono avere un'azione di molto dissimile per le tenui quantità che ne contiene il vino; quindi io credo che non si possa condannare la gessatura del vino, muovendo da considerazioni puramente ipotetiche, e non la si possa tanto meno senza attentare ad un ramo di commercio che è un elemento di ricchezza italiana, e che l'operato del Municipio di Torino non possa esser mantenuto senza ledere ad interessi che colpirebbero l'agricoltura, e prova ne sia il vario modo e le molte circostanze nelle quali il governo francese, chiamato a statuire su questa operazione sul vino, non adottò mai il partito di vietarla perchè dannosa alla pubblica salute.

Ed è in questo senso che il Consiglio superiore di sanità, ed il Ministero dell'Interno accoglieranno la pratica su cui sono chiamati a statuire, e quando il Ministero accordasse ai municipi la facoltà di interdire la vendita dei vini gessati, debbono i medesimi render note le loro deliberazioni e non agire di sopruso obbligando i commercianti a vendere il vino ai fabbricanti d'aceto, con non lieve loro danno, e quel che più monta appoggiandosi ad una adulterazione fittizia, sulla quale non sono assistiti in diritto, e lo sarebbero tanto meno qualora la controversia fosse portata al giudizio dei tribunali; in ogni caso però non hanno il diritto di sequestrare il vino, come si pratica ordinariamente.

L'alcoolizzazione dei vini, non altrimenti che la gessatura, tuttochè non sieno operazioni identiche, ebbe i suoi acerrimi nemici, i quali al di là delle Alpi tentarono di bandirla, allegando che quella era una sofisticazione la quale alterava il vino, dimostrando che l'alcole ne precipitava e ne modificava alcuni materiali che lo costituiscono, ma l'una e l'altra vennero accettate, e la prima lo è di già presso di noi, poichè il Governo riconobbe necessaria l'aggiunta di alcool al vino, e, valga il vero, compensa li esportatori di vino del diritto pagato sullo spirito di vino addizionato, e la gessatura sarà altresì, se non favorita, di certo tollerata perchè è una operazione la quale garantisce e favorisce ad un tempo la conservazione ed il relativo commercio del vino.

In fine non devesi mai porre in oblio, che il vino non è solo una miscela di alcool e di acqua, e che il primo è ben lungi dal determinare il valore del vino considerato qual bevanda di uso quotidiano, ma ben altri materiali concorrono nella costituzione di questo prezioso liquido, e fra questi una principale lo costituiscono li sali di potassio, per cui alloraquando con un procedimento si giunge ad ottenerlo dotato di una maggior quantità dei predetti, e che ad un tempo si ottiene il vantaggio di poter conservarlo e spedirlo inalterato, si deve trarne partito, perchè con tale mezzo si soddisfa alla qualità igienica, e ad un tempo alla produzione; solo è prezzo dell'opera l'istruire i vinicultori sopra questa operazione, onde con essa si tragga il maggior utile possibile, soddisfacendo ad amendue gli scopi predetti, al qual fine devesi stabilire che la gessatura perchè riesca vantaggiosa deve esser praticata alle condizioni seguenti:

1. Impiegare gesso puro, ossivero solfato di calcio neutro, che si riscontra nella così detta scagliola in polvere, e non mai far uso del gesso comune che si impiega nella costruzione, perchè contiene sempre del carbonato di calcio, il quale saturerebbe il cremortartaro, o tartrato acido di potassio e togliendo il titolo acido al mosto ne altererebbe profondamente la sua costituzione, ed il vino riescirebbe cattivo e non più mercatabile.

2. Operare la gessatura alla pigiatura dell'uva, perchè colla elevazione di temperatura nella fermentazione tumultuosa ha luogo la decomposizione del solfato di calcio, e la conversione in solfato di potassio, e mai fare la gessatura sul vino dopo operata la svinatura, operazione che riescirebbe di nessun vantaggio operandosi la reazione sul solo cremortartaro restato in soluzione, quando con questa operazione si ha per iscopo di esportarne una maggior quantità che resta nelle vinaccie.

3. Studiare con esperienze la quantità di solfato di calcio utile alle varie qualità d'uva, che in ogni caso non deve mai oltrepassare il mezzo chilogrammo sulla quantità d'uva capace di dare un ettolitro di vino.

(*Dagli Annali della R. Accademia d'Agricoltura di Torino*).

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 10 luglio 1877 (ore 16 11).

Venti freschi o forti delle regioni settentrionali a Roma, nelle provincie Napoletane e a Messina. Mare grosso presso il Gargano, agitato a Brindisi e presso Capri. Cielo nuvoloso soltanto in qualche stazione, coperto a Moncalieri. Barometro alzato da 1 a 5 mm., specialmente nel centro e nel sud della penisola; Moncalieri 768, Messina 762. Tempo piovoso nel nord dell'Inghilterra. Cielo coperto con piogge in vari paesi dell'Austria, a Pietroburgo e a Pera. Nel periodo decorso pioggia di breve durata presso il Gargano. Venti freschi o forti in vari paesi del mezzogiorno d'Italia. Sempre probabile qualche vento fresco o forte nell'estremo sud con dominio di cielo nuvoloso e piogge leggere; parziali nell'alta e media Italia.

Osservatorio del Collegio Romano — 10 luglio 1877.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	767,4	766,5	765,2	765,3
Termomet. esterno (centigrado)	20,5	28,3	29,2	23,2
Umidità relativa...	40	28	22	41
Umidità assoluta...	7,20	9,10	6,67	8,70
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 12	NO. 9	N. 9	NO. 7
Stato del cielo.......	0. bello	4. cirro-strati	9. quasi coperto	0. bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 29,5 C. = 23,6 R. — Minimo = 17,7 C. = 14,1 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 11 luglio 1877.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1878	—	—	73 45	73 40	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3° trimestre 1877	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	80 —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 30
Detto detto Rothschild	1° giugno 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	79 65
Prestito Nazionale	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	2° semestre 1877	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1165 —
Banca Nazionale Toscana	2° semestre 1876	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	2° semestre 1877	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	419 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	2° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° aprile 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	397 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	2° semestre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1° semestre 1877	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	622 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	100 05	109 85	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 68	27 63	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	— —	22 06	22 04	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1877: 75 57 cont.; 75 57, 55 fine.

Il Deputato di Borsa: PIANCIANI.

Il Sindaco A. PIERI.

Bando per vendita giudiziaria.

(1ª *pubblicazione*)

Nel giudizio di espropriazione promosso da Viggi Filippo, domiciliato in Carbognano, ed elettivamente in Viterbo, presso il procuratore signor Giuseppe avvocato Cassani che lo rappresenta,

Contro

Galloni Agnese vedova di Nicola Anselmi, tanto a nome proprio, quanto come madre e legittima amministratrice dei minorenni Angelo e Giuseppe, domiciliata a Fabbrica — Contumace.

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Viterbo,

Visto l'atto di precetto per l'esecuzione dell'immobile infradescritto, notificato nelle forme di legge alla debitrice il 16 giugno 1875 dall'usciere Filippo Mercatali, e trascritto all'ufficio delle Ipoteche di Viterbo il 24 luglio dello stesso anno al vol. 17, foglio 51, num. 802;

Vista la sentenza pronunciata da questo tribunale il 17, pubblicata il 20 e registrata il 25 aprile 1876 al foglio 166, libro VI, n. 261, atti giudiziari, colla quale si autorizzò la vendita al pubblico incanto dello stabile esecutato, sotto l'osservanza delle condizioni in appresso riportate, sentenza legalmente notificata alla suddetta debitrice il 23 maggio successivo pur dall'usciere Mercatali e trascritta in quest'ufficio ipotecario il 14 aprile 1877, al vol. 29, foglio 20, numero 341;

Visto il decreto presidenziale in data di ieri col quale fu stabilita l'udienza del 6 settembre prossimo futuro onde procedersi all'incanto,

Rende a pubblica notizia che alla pubblica udienza che si terrà da questo tribunale il giorno di giovedì sei settembre 1877, ore undici antimeridiane, si procederà all'incanto dello stabile qui sotto descritto, e colle condizioni pure in appresso specificate.

Descrizione del fondo.

Terreno posto nel territorio di Fabbrica, contrada Monte li Grilli, di qualità seminativo, vitato e castagnato-domestico, segnato in mappa sez. II, coi numeri 880-881, confinante Narducci Filippo, Viggi Filippo e strada, salvi, ecc., della superficie di tavole 8 80, pari ad are 88.

Condizioni della vendita.

1° La vendita sarà fatta in un solo lotto e l'incanto sarà aperto sul prezzo di stima assegnato al suddetto fondo dal perito giudiziale signor Eugenio Pazielli nella somma di lire 844 22.

2° Il fondo sarà venduto a corpo e non a misura, con tutti i diritti e con tutte le servitù sì attive che passive al medesimo inerenti, e come fu fino ad ora posseduto dalla debitrice; e la delibera sarà effettuata a favore del migliore offerente a termini di legge.

3° Non verranno all'incanto ammesse offerte in aumento minori di lire cinque.

4° Il compratore entrerà in possesso a sue spese del fondo acquistato, dal giorno in cui la vendita sarà divenuta definitiva, e da quel giorno gli apparterranno le rendite con obbligo di pagare i pesi e le contribuzioni di ogni genere.

5° Pagherà il prezzo e gl'interessi a chi e come sarà dal tribunale ordinato, ed in moneta avente corso legale

6° Dovrà mantenere le locazioni in corso a mente degli articoli 1597-1598 Codice civile, e 687 del Codice di procedura civile

7° Saranno a carico dell'acquirente tutte le spese della sentenza di vendita, della tassa di registro e trascrizione della sentenza medesima a termini dell'articolo 684 del Codice di procedura civile.

8° Per tutto ciò che non è previsto dalle suddette condizioni, e non sia in opposizione alle medesime, s'intende che debbano avere effetto le disposizioni del Codice civile sotto il titolo dell'espropriazione forzata, e del Codice di procedura civile sotto quello dell'esecuzione immobiliare.

9° Il compratore che non adempirà agli accennati obblighi della vendita, potrà soggiacere alla rivendita a suo rischio e spese in conformità del disposto nell'articolo 689 e seguenti del Codice di procedura civile; ed

Avverte

Che qualunque offerente all'incanto deve aver già depositato in denaro nella cancelleria di questo tribunale l'importare delle spese d'incanto, della vendita e relativa trascrizione nell'approssimativa stabilita somma di lire duecentocinquanta (L. 250).

Che deve inoltre avervi depositato in denaro o in rendite sul Debito Pubblico dello Stato al portatore, valutate a norma dell'art. 330 del Codice di procedura civile, il decimo del prezzo dell'incanto stesso; e finalmente

Che colla mentovata sentenza si ordinava ai creditori iscritti di depositare in questa cancelleria le loro domande di collocazione motivate e i documenti giustificativi nel termine di giorni 30 dalla notificazione del presente bando, agli effetti del successivo giudizio di graduazione sul prezzo pel quale sarà venduto lo stabile, alle di cui relative operazioni veniva delegato il signor giudice avvocato Vivenzio Puccini.

Viterbo, 4 luglio 1877.

Firmato: Ravignani cancelliere.

Registrato da me vicecancelliere il 4 luglio 1877 con marca da lira una e centesimi venti.

Firmato: Del Giudice vicecanc.

La presente copia spedita a richiesta del procuratore signor Cassani è conforme all'originale.

Viterbo, 4 luglio 1877.

3402 DEL GIUDICE vicecanc.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Lucca con decreto 28 aprile 1876, pronunziato in camera di consiglio, dichiarò che la somma di lire 1080, depositata dal defunto signor Pietro Garbati nella Cassa dei depositi e prestiti a supplemento della cauzione per l'impiego di magazziniere delle privative, come dalla polizza di n. 33351 in data 2 luglio 1873, spetta per cinque ottavi, ossiano lire 675, al di lui figlio Guido Garbati, domiciliato a Pietrasanta, e per un ottavo, ossiano lire 135, per ciascuna alle figlie Clelia moglie di Amadeo Barsanti, Adele moglie di Jacopo Gherardi ed Emma Garbati minorenne, tutte domiciliate a Pietrasanta; che nella stessa proporzione debbono essere divisi gl'interessi maturati sulla detta somma, salvo che da quelli spettanti a Guido Garbati dovrà esser detratto un decimo dell'intero ammontare dei frutti annui, da corrispondersi all'usufruttuaria signora Lucrezia Mazzei vedova Garbati, ed ha autorizzato i detti Guido, Clelia, Adele Garbati e Lucrezia Mazzei vedova Garbati in proprio e come rappresentante la figlia minore Emma, a ritirare dalla Cassa il capitale suddetto coi relativi interessi.

Pietrasanta, li 12 giugno 1877.

2913 ERASMO BELLONI.

AVVISO.

Il sottoscritto valendosi del diritto accordatogli dal Ministero di Grazia e Giustizia con decreto del dì 10 giugno 1876 di aggiungere al proprio cognome l'altro di Dainelli Da Bagnano, invita chiunque possa avervi interesse, a fare le loro deduzioni nel tempo e termine di mesi quattro, a tutti e per tutti li effetti voluti dalla legge.

Firenze, 9 luglio 1877.

3401 CAV. GUGLIELMO LIBRI.

AVVISO.

Con deliberazione del consiglio di famiglia assistente la cura dello inabilitato sig. marchese Massimiliano Lezzani, tenuto il 4 luglio 1877 avanti il R. pretore del 3° mandamento di Roma, al già curatore signor marchese Giulio Mereghi è stato surrogato il sig. cav. Niccola Statuti in curatore dello stesso Lezzani.

3399 LUIGI GIZZARELLI proc.

INTENDENZA DI FINANZA IN AVELLINO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 4 agosto 1877 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 548, nel comune di Montemiletto, provincia di Avellino, con l'aggio lordo medio annuale di lire 1021 34.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Intendenza l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, oltre la fede di specchietto rilasciata dall'Autorità giudiziaria.

Se gli aspiranti sono di una od altre delle categorie indicate nel successivo articolo 136 del suddetto regolamento e dall'art. 5 del Reale decreto 5 marzo 1874, n. 1843 (Serie 2ª), dovranno provare le rispettive loro qualità.

Gli uni poi e gli altri hanno l'obbligo di dimostrare con documenti tutte le circostanze ed i fatti sui quali appoggiano i titoli del loro concorso.

Si avverte che il cennato Banco è della categoria prima, e che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato per l'annua rendita di lire sessanta.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Avellino, addì 5 luglio 1877.

3350 *L'Intendente:* E. BACAREDDA.

INTENDENZA DI FINANZA IN AVELLINO

Avviso.

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 1, situata nel comune di Melito Valle Bonito, assegnata per le leve al magazzino di Ariano, e del presunto reddito lordo di lire 155 11.

La rivendita sarà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese di pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Avellino, addì 5 luglio 1877.

3378 *L'Intendente:* E. BACAREDDA.

INTENDENZA DI FINANZA IN AVELLINO

Avviso.

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 1, situata nel comune di Sant'Angelo a Scala, assegnata per le leve al magazzino di Avellino, e del presunto reddito lordo di lire 204 02.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Avellino, addì 5 luglio 1877.

3377 *L'Intendente:* E. BACAREDDA.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

Settimana dal 1° al 7 luglio 1877.

3391

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	Versamenti Lire	Ritiri Lire
Risparmi	491	488	112,469 51	124,548 64
Depositi diversi	69	73	289,935 90	276,243 26
Casse affiliate, di 1ª cl. in conto corr.	»	»	22,000 »	15,000 »
Casse affiliate, di 2ª cl. idem	»	»	13,144 »	12,600 »
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	13,349 60	1,150 01
Somme	.....	.....	450 899 01	429,541 91

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CATANIA

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

Esecuzione d'ufficio della legge 30 agosto 1868, n. 4613

AVVISO D'ASTA per unico incanto e definitivo deliberamento.

Essendo stato presentato in tempo utile a questa prefettura un partito di diminuzione del ventesimo al prezzo di lire 55,928 40, per il quale, giusta verbale in data del 12 giugno 1877, fu deliberato lo

Appalto della costruzione della strada comunale obbligatoria da Militello a Mineo per Catalfaro, tratto da Militello al confine del territorio in contrada Catalfaro, della lunghezza di metri 6969,

Si rende di pubblica ragione che nel giorno 24 del mese di luglio p. v., alle ore 12 meridiane, in una sala di questa prefettura, avanti il signor prefetto od un suo delegato, si procederà, per unico incanto e definitivo deliberamento, all'appalto della suddetta strada sul prezzo ribassato di lire 53,131 98, qualunque sia il numero degli offerenti, anco di un solo.

S'invita perciò chiunque vi aspiri di presentarsi nel luogo, giorno ed ora avanti indicati per fare la sua offerta in ribasso. Ogni offerta dovrà portare la diminuzione del mezzo per cento. Non si accettano offerte condizionate.

L'asta avrà luogo col metodo della estinzione della candela vergine, osservate le formalità prescritte dal vigente regolamento di Contabilità generale, approvato con R. decreto del 4 settembre 1870 n. 5852.

L'impresario resta vincolato all'osservanza del capitolato di appalto compilato dall'ufficio del Genio civile, debitamente approvato dalla prefettura.

L'aggiudicazione avrà luogo a favore del migliore offerente in diminuzione.

L'appaltatore dovrà dar principio ai lavori tostochè avrà avuto la regolare consegna ai sensi dello art. 338 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, e dovrà compiutamente ultimarli nel periodo di anni due dal giorno di detta consegna.

Gli attendenti, per essere ammessi all'asta, dovranno all'atto della stessa:

a) Presentare un certificato di idoneità di data non anteriore di sei mesi, spedito da un ingegnere reggente negli uffici tecnici dello Stato o della provincia, o dal sindaco di un comune del Regno in attività di servizio, nel quale sia fatto cenno delle principali opere da essi concorrenti eseguite, od allo eseguimento delle quali vi abbiano preso parte;

b) Depositare presso la Tesoreria provinciale di Catania la somma di lire 900 in valuta legale come cauzione provvisoria a guarentigia dell'offerta e presentare la relativa quietanza a corredo di detta offerta. La quietanza, munita della dichiarazione di nulla osta della prefettura, servirà al concorrente che non rimane deliberatario per ritirare il suo deposito.

Inoltre chi risulterà deliberatario dovrà depositare nella Tesoreria provinciale suddetta la somma di lire 350 per le spese della stipulazione e registrazione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto d'appalto dovrà il deliberatario prestare una cauzione definitiva di lire 2000, la quale non sarà altrimenti accettata che in valuta legale od in cartelle del Debito Pubblico dello Stato a corso di Borsa, od in una valida ipoteca sui fondi di valore doppio della detta cauzione, e ritirare quindi il deposito provvisorio in garenzia dell'offerta o supplire il dippiù sino alla concorrente somma di lire 2000 rimanendo come parte della cauzione definitiva.

Se l'aggiudicatario non stipulerà il contratto con cauzione nel termine di 8 giorni da quello del deliberamento definitivo, sarà *ipso jure* decaduto dall'appalto e perderà la somma depositata per sicurezza dell'offerta, restando l'Amministrazione nel diritto di procedere ad un nuovo incanto a spese e danno del detto aggiudicatario.

Tutte le spese inerenti allo appalto suddetto, non che quelle del contratto, dei regi tri, dei bolli e delle copie sono a carico dell'appaltatore.

Il capitolato d'oneri, i disegni e tutte le carte relative al progetto sono visibili nell'ufficio di prefettura dalle ore 10 ant. alle 3 pom. di ogni giorno nell'ufficio delegato alla contrattaria.

Catania, li 3 luglio 1877.

Per la Regia Prefettura
Il Segretario Delegato: G. Avv. RONSISVALLE.

3387

PREFETTURA DI GENOVA

Avviso di pronunciato deliberamento.

In seguito all'incanto tenutosi il 6 del corrente mese per gli appalti:

1° Della fornitura di N. 13 piattaforme girevoli del diametro di metri 4 50, dodici delle quali per l'armamento della diramazione della ferrovia ligure al porto di Savona, nel ramo provvisorio alla Calata del Carbone, ed una per la Cava del Rospo lungo la ferrovia medesima, fra Deiva e Moneglia;

2° Della posa ed esecuzione del detto armamento e lavori accessori,

Vennero provvisoriamente deliberati:

Il primo appalto col ribasso del 5 per cento sul prezzo d'asta in L. 91,000, ridotto così a lire 86,450;

Il secondo col ribasso di lire 3 15 per cento sul prezzo d'asta in L. 30,000, ridotto così a lire 29,055.

I fatali per un ulteriore ribasso, non inferiore però al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadranno a mezzodì del 20 del corrente mese.

Genova, 9 luglio 1877.

Per detta Prefettura
Il Segretario Delegato: MONTALDO.

3412

R. PREFETTURA DELLA CALABRIA CITERIORE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 antimeridiane del giorno di martedì trentuno (31) andante mese, avanti il prefetto della provincia, si addiverrà allo incanto per lo appalto dei lavori di costruzione della strada comunitativa obbligatoria di Verbicaro, tratto da quel comune alla provinciale Tirrena, della lunghezza di metri 11,614 23, per lo ammontare approssimativo di lire 90,538 63.

La gara avrà luogo ad estinzione di candela vergine, secondo le prescrizioni contenute nel regolamento 4 settembre 1870, approvato con R. decreto dello stesso giorno, n° 5852.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale compilati addì 14 marzo 1877, visibili assieme alle altre carte del progetto presso questa prefettura ove trovansi depositati in tutte le ore di ufficio.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine prefisso dall'articolo 11 del capitolato speciale, a decorrere dalla data del verbale di consegna.

È in diritto dell'Amministrazione diffalcare dallo appalto qualche parte di lavoro per eseguirlo sia in economia, sia mediante le prestazioni in natura; e ciò oltre al dritto di aumento e diminuzione fino ad un quinto, come all'articolo 34 del capitolato generale d'appalto.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto dell'apertura della medesima:

1. Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dallo articolo 2 del capitolato generale.

2. Depositare a guarentigia dell'asta la somma di lire cinquemila.

La cauzione diffinitiva è di lire diecimila, la quale rimarrà vincolata a favore dell'Amministrazione fino al compimento dei lavori contemplati nel suddetto capitolato di appalto, salvo la responsabilità cui l'impresa medesima resta vincolata per gli effetti dell'art. 1659 del Codice civile vigente.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni otto successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiore al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Per tutto che risguarda gli altri obblighi dell'assuntore sia rispetto alla esecuzione de'lavori di cui sopra, e sia per la osservanza delle diverse condizioni provenienti dalla forza del contratto al quale egli deve sottostare, si fa riporto ai capitoli di appalto depositati nella segreteria della prefettura, redatti giusta le prescrizioni contenute nelle istruzioni generali emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 1872, modulo 37, e nelle successive disposizioni di cui avrà visione nella segreteria stessa.

Le spese tutte inerenti allo appalto e quelle di registro sono a carico dello appaltatore.

Cosenza, il dì 5 luglio 1877.

3384

Il Segretario delegato: PUGLIESE.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

(2ª *pubblicazione*)

I signori barone Francesco Rossi Anticoo ed Efisio padre e figlio Nonnis tutti domiciliati a Cagliari, hanno sporto domanda per ottenere la Sovrana concessione della miniera di piombo e argento denominata *Santa Lucia e Sa mena de l'oreri*, territorio di Fluminimaggiore, già dichiarata scoperta e concessibile con decreto Ministeriale del 5 luglio 1876, e ciò ad istanza dei predetti interessati.

A senso pertanto dell'articolo 43 della legge del 20 novembre 1859, n. 3755, si porta tale domanda a pubblica conoscenza affinchè chiunque lo creda di suo interesse possa fare nei modi e dentro il termine previsti dagli articoli 44, 45, 46 e 47 della citata legge tutte le osservazioni che stimasse del caso.

A tale oggetto si traccia qui appresso la delimitazione della relativa località.

Essa comprende un'area di ettari trecentonovantasei (ettari 396), e resta delimitata dal poligono mistilineo *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, i cui vertici cadono rispettivamente in:

A) Incontro della strada di Santa Lucia colla strada di Flumini;

B) Punto nel rio Sa prama distante m. 71 da sud base;

C) Incontro del rio Sa prama coll'allineamento di *Punta s'enna sa spina* e Monte Argento;

D) Punta s'enna sa spina;

E) Punta Giuanni Bottu;

F) Punta Monte Uani;

G) Spigolo Nord-Est della casa di Gutturu Mandra;

H) Incontro del Guttura Mandra colla strada di Flumini.

Su tutti i detti punti *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H* vennero collocati dei pilastrini di trachite aventi sezione quadrata di m. 0 30 e sporgenti dal suolo m. 0 50, i quali pilastrini sono sormontati da una piramide quadrangolare e portano ciascuno il noto segno dei martelli in croce e la corrispondente lettera del piano.

Cagliari, 24 giugno 1877.

3269

Per il Prefetto: A. MAGNI.

AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

per la strada obbligatoria LUCERA-BICCARI-ALBERONA-ROSETO VALFORTORE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane di domenica, 29 luglio 1877, nell'ufficio del presidente del Consorzio sito in Lucera, via del Duomo n. 17, si addiverrà ad estinzione di candele, recando il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo *Appalto per la costruzione della strada comunale obbligatoria da Biccari a Tertiveri della lunghezza di metri* 5101, *per la somma di lire* 63,554 72,

In base alle seguenti condizioni:

1° La impresa sarà vincolata alla osservanza del capitolato d'appalto formato dallo ingegnere signor Pasquale de Nittis in data 19 marzo 1873, visibile nel suddetto ufficio assieme alle altre carte del progetto.

2° I lavori dovranno intraprendersi tosto che avrà luogo la regolare consegna della strada, secondo le disposizioni dell'art. 338 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, e dovranno proseguirsi con le dovute regolarità ed attività, affine di dare compintamente ultimato il tronco di strada nel periodo di anni tre decorribili dalla data della detta consegna.

3° Gli aspiranti all'asta dovranno nell'atto della stessa esibire:

a) Un certificato di idoneità di data non anteriore di sei mesi spedito da un ingegnere reggente gli uffici tecnici dello Stato o della provincia, o da un sindaco di un comune del Regno in attività di servizio nel quale sia fatto cenno delle principali opere già da essi concorrenti eseguite, od all'eseguimento delle quali abbiano preso parte.

b) Dichiarazione del deposito della somma di lire duemila in valuta legale da farsi nell'ufficio del presidente del Consorzio, a titolo di cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta.

4° Le offerte saranno regolate a base delle vigenti leggi, e non saranno ammesse quelle condizionate, nè quelle espresse in termini generali.

5° All'atto della stipulazione del contratto d'appalto che dovrà aver luogo quindici giorni successivi al decreto prefettizio per la esecuzione del deliberamento, il deliberatario dovrà prestare una cauzione definitiva di lire settemila, la quale non sarà altrimenti accettata che in valuta legale od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

6° Tutte le spese relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, registro, e quelle per le copie del contratto istesso e de'documenti di progetto che ne forma parte integrante sono a carico dello imprenditore.

7° Per tutt'altro saranno osservati i capitoli dell'appalto contenuti nel sopradetto capitolato, e le prescrizioni delle leggi.

Si avverte infine che il termine utile per presentare nell'ufficio del presidente del Consorzio offerta di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiore al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dello avviso di seguito deliberamento.

Lucera, il dì 25 giugno 1877.

Il Presidente: CRISTOFORO DE GIOVINE.

3311 *Il Segretario:* RAFFAELE CANDIDA.

AVVISO D'ASTA

Per parte della Comunità di Martina Franca.

Il sindaco fa noto, che innanzi di lui il giorno di domenica 5 del prossimo mese di agosto, alle ore 10 antim., nella sala comunale si procederà ad estinzione di candela vergine agl'incanti per la vendita di una sezione d'alberi di quercia farnea a recidersi nel bosco comunale le Pianelle (parte Fragneto) e precisamente quegli alberi che trovansi non solamente nella parte distaccata, dissodabile, fittata a Giovanni Pinto di Locorotondo, la quale va confinata, da un lato dalla sezione già dissodata, dall'altro dal semenzabile di Mongelli e dai due altri lati dalla pariete rustica tutta nuova e dal Parco di Piovacqua; come altresì tutti quegli altri alberi che trovansi dietro la detta pariete nuova, circoscritti da confini di pietre fisse e da una linea di demarcazione di numero 128 alberi di farnea e leccio, marchiati sul busto a petto d'uomo colle iniziali C. ed M.; quale circoscrizione comincia dall'angolo che il Parco di Piovacqua fa sotto la Lamia de'Guardiani, e termina alla finete del semenzabile vicino al piazzale alberato della masseria Mongelli.

S'invita perciò chiunque aspira all'acquisto di detti alberi di comparire ove sopra nel giorno ed ora indicati per fare i suoi partiti in aumento però non meno dell'uno per 100 sulla cifra di lire quarantamila, prezzo stabilito per la vendita in parola.

Dei capitoli che dovranno essere osservati, chiunque vorrà prenderne cognizione, lo potrà nella segreteria comunale.

Si prevengono intanto gli aspiranti all'anzidetta vendita:

1° Che non saranno ammessi a far partito se non le persone idonee e solvibili, le quali dovranno garentire le loro offerte, depositando presso l'ufficio procedente un'ora prima dell'apertura degl'incanti la somma di lire quattromila in biglietti consorziali, e questo deposito verrà restituito tosto che sarà chiuso l'incanto, ad eccezione di quello fatto dall'aggiudicatario, il quale non potrà pretenderlo se non dopo approvato il deliberamento, e quando avrà stipulato a favore dell'Amministrazione comunale tutte quelle cautele ordinate col correlativo capitolato; ed in caso d'inadempimento, quel deposito si risolverà a profitto del comune.

2° Che il taglio degli alberi e lo sgombro del corrispondente legname e materiali da dentro il bosco, dovranno ultimarsi nel corso di trenta mesi, da computarsi dal giorno in cui l'aggiudicatario ne avrà il possesso.

3° Che il prezzo della vendita che risulterà dagli atti d'incanto, sarà pagato dall'aggiudicatario nel seguente modo:

a) Lire tredicimila cinquecento alla scadenza di sei mesi dal dì del possesso;

b) Altre lire tredicimila cinquecento alla scadenza di un anno dal detto possesso;

c) E la rimanente somma in tre dande uguali, ed alla scadenza di sei in sei mesi, fino al termine accordato pel taglio di detto bosco.

4° E che in fine il termine utile per presentare offerte coll'aumento del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione è stabilito a giorni 15, che anderanno a scadere il dì 20 agosto 1877, alle ore 10 ant.

Martina Franca, 29 giugno 1877.

3265 *Il Sindaco* P. GRASSI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Strade comunali obbligatorie — *Esecuzione della legge 30 agosto 1868*

2° Avviso d'Asta.

Essendo riuscito deserto l'incanto tenutosi in questa prefettura il giorno 25 volgente mese, per lo appalto dei lavori di costruzione e sistemazione della strada comunale obbligatoria, denominata Alcamo-Camporeale, appartenente al comune di Alcamo, della lunghezza di metri 4984 98, si rende di ragion pubblica che il giorno 26 dell'andante mese di luglio, alle ore 10 ant. si procederà nella prefettura medesima ad un secondo esperimento d'asta per detto appalto.

Le condizioni da osservarsi nell'eseguimento delle opere sono quelle indicate nella perizia, nel progetto d'arte e nel capitolato d'oneri, redatti da quest'ufficio del Genio civile in data del 27 marzo 1877, debitamente approvati.

L'asta si terrà col metodo della candela vergine e sotto le formalità prescritte dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

L'asta sarà aperta sul prezzo normale di lire 46,655, e le offerte di ribasso dovranno esser fatte in ragione d'un tanto per cento sul prezzo stesso.

Non si accetteranno offerte sott'altra forma.

L'aggiudicazione avrà luogo qualunque sia il numero degli offerenti, anco di un solo.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno nell'atto della medesima:

1. Presentare un certificato di moralità rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio dell'accorrente, ed un attestato d'idoneità pei lavori in appalto, rilasciato da un ingegnere, e l'uno e l'altro in data non anteriore di sei mesi, ed il secondo confermato dal prefetto o sottoprefetto.

2. Eseguire il deposito di lire 500 per cauzione provvisoria.

Tale deposito verrà restituito a quelli tra i concorrenti che non siano risultati aggiudicatari.

In caso di deliberamento, il termine utile per presentare le offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni trenta, successivi alla data del seguito deliberamento.

All'atto della stipulazione del contratto d'appalto, d'aver luogo nel termine di giorni otto successivi all'aggiudicazione, il deliberatario dovrà prestare una cauzione definitiva di lire 4000 se in numerario, in biglietti di Banca, in cartelle al portatore, e di lire 8000 se in beni stabili.

Ogni spesa per gli esperimenti d'asta, per il contratto da stipularsi, per registro, bollo, pubblicazione e copie, e per l'esecuzione del contratto medesimo, sarà a totale carico dell'aggiudicatario.

Il progetto d'arte, la perizia ed il relativo capitolato d'oneri sono visibili presso la segreteria della prefettura in tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Trapani, 3 luglio 1877.

Per la Regia Prefettura

3394 *Il Segretario Delegato ai contratti:* MICHELE FORTE.

INTENDENZA DI FINANZA IN PORTO MAURIZIO

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle rivendite seguenti:

Rivendita di Taggia, n° 2, assegnata al magazzino di San Remo, del presunto reddito lordo di lire 910.

Rivendita di Porto Maurizio, n° 5, assegnata al magazzino d'Oneglia, del presunto reddito lordo di lire 840.

Le rivendite saranno conferite a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Porto Maurizio, addì 3 luglio 1877.

3340 *L'Intendente:* LENCHANTIN.

BANCA TOSCANA DI CREDITO

3343

Riassunto della situazione del dì 30 del mese di giugno 1877.

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. D. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 5,000,000.
Riserva metallica vincolata (Art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . . . L. 5,000,000.

ATTIVO.

Casse e riserva			L.	6,152,988 17
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta — a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 6,194,809 82		
	id. maggiore di 3 mesi	» »	6,194,809 82	» 6,194,809 82
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» »		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »		
	Cambiali in moneta metallica	» »		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »	»	
Anticipazioni			»	2,952,387 27
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	» 1,201,637 96		
	Id. id. per conto della massa di rispetto	» »		» 1,201,637 96
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» »		
	Effetti ricevuti all'incasso	» »		
Crediti			»	7,828,393 96
Sofferenze			»	34,259 80
Depositi			»	9,887,387 »
Partite varie			»	269,953 60
		Totale	L.	34,521,817 58
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso			»	133,925 50
		Totale generale	L.	34,655,743 08

PASSIVO.

Capitale	L.	10,000,000 »
Massa di rispetto	»	210,000 »
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	»	12,713,490 »
Conti correnti ed altri debiti a vista	»	»
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	»	314,823 63
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	»	9,887,387 »
Partite varie	»	1,184,571 84
Totale	L.	34,310,272 47
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	»	345,470 61
Totale generale	L.	34,655,743 08

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro	L.	5,000,000 »
Argento	»	»
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875)	»	156 17
Biglietti consorziali	»	955,982 »
Riserva	L.	5,956,138 17
Biglietti di altri Istituti d'emissione	»	196,850 »
Cassa	L.	6,152,988 17

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione

Valore	Numero	
da L. 50	39,865	L. 1,993,250 »
da » 100	32,241	» 3,224,100 »
da » 200	12,039	» 2,407,800 »
da » 500	8,205	» 4,102,500 »
da » 1000	2	» 2,000 »
	Somma	L. 11,729,650 »

Biglietti ecc. di tagli da levarsi di corso.

Valore	Numero	
da L. 20	49,192	L. 983,840 »
	Totale	L. 12,713,490 »

Il rapporto fra il capitale L. 5,000,000 00 e la circolazione . . . L. 12,713,490 00 è di uno a 2 54

Il rapporto fra la riserva L. 5,956,138 17 { la circolazione L. 12,713,490 00 e gli altri debiti a vista L » } L. 12,713,490 00 è di uno a 2 13

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese pe: e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L.	5 00
Sulle cambiali pagabili in metallo	»	»
Per le anticipazioni su titoli e valori	»	5 00
Per le anticipazioni su sete	»	»
Per le anticipazioni su altri generi (*Banco di Napoli*)	»	»
Sui conti correnti passivi	»	2 50

Prezzo corrente delle azioni	L.	570 00
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	»	7 20

TRIBUNALE CIVILE DI SIENA.

Ad istanza del sig. Demetrio Sestini, domiciliato a Buonconvento, ammesso al benefizio dei poveri con decreto della Commissione del gratuito patrocinio presso la R. Corte d'appello di Firenze in data del 12 novembre 1875, ed elettivamente domiciliato in Siena presso e nello studio del dottor Gherardo Mattei, dal quale è rappresentato *ex officio* in forza del decreto della Commissione del gratuito patrocinio presso il succitato tribunale emesso in data del 29 dicembre 1875 ed autorizzato alla presente citazione per pubblici proclami con decreto del tribunale medesimo in data del 9 marzo ultimo decorso,

Io sottoscritto usciere addetto al tribunale civile di Siena ho citato e cito tutti e singoli i componenti la Società Operaia di Buonconvento a comparire entro il termine legale avanti il tribunale suddetto per sentire dichiarare la Società medesima debitrice e conseguentemente essi soci che la compongono debitori verso l'istante della somma di lire centodiciassette e centesimi cinquanta per dependenza della gestione da esso tenuta come magazziniere della Società dal 13 gennaio 1874 al 29 novembre di detto anno a forma del relativo resoconto da prodursi entro il termine di legge nella cancelleria del tribunale e per sentire condannare la Società ridetta e i soci che la compongono al pagamento di detta somma a favore di esso istante medesimo, con i frutti in ragione del cinque per cento decorrendi dalla regolare inserzione del presente atto nei pubblici fogli a forma di legge fino al saldo, salva e riservata, come è di ragione, una regolare disposizione di conti da eseguirsi giudicialmente in coerenza alla procedura vigente, con avvertimento che la causa sarà proseguita nonostante la non comparsa o di tutti o di alcuni dei soci.

Fatto a Siena, li 4 luglio 1877.

3363 Anacleto Giannini usciere.

AVVISO.

Il sottoscritto usciere addetto alla R. Corte d'appello di Roma, delegato alla Corte di cassazione di Roma, rende noto di aver notificato il giorno 9 corrente, nelle forme prescritte dall'articolo 142 del Codice di procedura civile, ad istanza della signora Carlotta Jude Rosset di Bordeaux, residente in Foligno, un ricorso innanzi questa suprema Corte di cassazione al signor Giovanni Rosset notaro, residente in Bordeaux, per ottenere la cassazione della sentenza resa fra le parti dalla Corte d'appello di Perugia li 22 marzo 1877 e notificata li 28 aprile successivo.

Roma, 9 luglio 1877.

3370 Bernasconi usciere.

(1ª *pubblicazione*)

Bando per vendita giudiziale

Innanzi il tribunale civile di Roma nell'udienza 9 agosto 1877 della casa posta in Roma, Rione Borgo, in vicolo d'Orfeo, nn. 1-A e 3, composta di pian terreno e 3 superiori, e nn. 4 e 5, similmente composta, in mappa 200 e 201, confinante il corridoio di comunicazione tra il Vaticano e la Mole Adriana, Ricci e detto vicolo, sul prezzo offerto di lire 24 131 40, a danno dei signori Onofri Ersilia in Granelli, Monti Giacinto, ed avv. Luigi Ottoni, tutore dei minori figli ed eredi della fu Virginia Monti vedova Onofri, domiciliati i primi in vicolo d'Orfeo, n. 3, ed il signor avv. Ottoni in via dei Pastini, n. 133.

Io sottoscritto Enrico Mastrelli usciere nel tribunale civile di Roma ho pubblicato e notificato il suddetto bando a forma di legge.

Roma, 7 luglio 1877.

3400 Enrico Mastrelli usciere.

CAMERANO NATALE Gerente.

ROMA Tip. Eredi Botta.